



# COMUNE DI ESCALAPLANO

## PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 29/06/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno addì **ventinove** del mese di **GIUGNO** alle ore **12,17**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Escalaplano, a seguito di convocazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio Comunale, e in modalità videoconferenza, giusto quanto stabilito con decreto sindacale n. 1 del 01/04/2020, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione.

Intervengono in modalità videoconferenza, tramite la piattaforma Go To Meeting, i consiglieri: Agus, Pisanu, Rosas e Usala.

Risultano presenti all'appello nominale:

**IL SINDACO Marco Lampis;**

**CONSIGLIERI PRESENTI**

**CONSIGLIERI ASSENTI**

AGUS DANILO

CARTA PAOLO

LAI ALESSANDRO

LAI ANTONIO

LOCCI MAURO

PISANU MICHELE

PRASCOLU NICOLA

ROSAS JOHNNY

SPANO SANDRA RITA

USALA LAURA

ZEDDA FILIPPO ANDREA

*Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale n. 13*

*totale presenti n. 11*

*Consiglieri in carica n. 11 oltre il Sindaco, totale n. 12*

*totale assenti n. 1*

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei, il Sindaco Marco Lampis, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario è la piattaforma Go To Meeting per conferenze virtuali.

**LA SEDUTA E' PUBBLICA**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. mm. e ii., che ha istituito la IUC, imposta unica comunale, con decorrenza dal primo gennaio 2014, distinta nelle tre componenti IMU, TASI e TARI;

**VISTO**, in particolare, l'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. mm. e ii., che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'art. 1, co. 738, ha abolito la IUC, a far data dal 01/01/2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

**VISTO** l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**VISTA** la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

### **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- nell'Allegato A) alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

**PRESO ATTO** che con la delibera 443 del 31/10/2019, con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A) alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

**VISTA** la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

**VERIFICATO** che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

**CONSIDERATO CHE:**

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che *“per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- con decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2021;
- al contempo, l'art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che *“I comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale in data odierna, avente ad oggetto *“Approvazione Piano Tecnico Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2021 secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019”*, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

**RITENUTO** di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (92%) e utenze non domestiche (8%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

**ESAMINATO** il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

**RITENUTE** congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

**TENUTO** conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

**VISTO** l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe TARI 2021 come rappresentate nell'allegato, nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2021, così determinate:

- 31.08.2021 (prima rata);

- 30.09.2021 (seconda rata);
- 31.10.2021 (terza ed ultima rata e soluzione unica);

**VISTO** il nuovo Regolamento che disciplina la TARI, approvato con deliberazione del C.C. in data odierna, il quale, all'art. 24, demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali ulteriori agevolazioni rispetto alle riduzioni già regolamentate;

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

**ATTESO** che alla data odierna risultano ancora in atto le restrizioni causa pandemia Covid-19;

**VERIFICATO** che nel corso dell'anno 2021 la maggior parte delle utenze non domestiche hanno subito la sospensione delle attività per emergenza COVID-19 e anche le restanti utenze non domestiche hanno subito ripercussioni economiche negative dagli effetti del COVID-19;

**CONSIDERATO** che nell'anno 2020, ai sensi dell'art. 39 del D.L. 104/2020, e dell'art. 106 del D.L. 34/2020, ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato concesso un contributo pari ad € 60.785,55, di cui € 17.565,83 destinati ad agevolazioni TARI per UND e UD;

**PRESO ATTO** che tali risorse non sono state totalmente utilizzate e che risultano residui pari ad € 11.408,97 i quali possono essere utilizzati per la riduzione dei costi e le agevolazioni TARI relative all'anno 2021;

**RICHIAMATA** la FAQ n. 36 alla certificazione COVID-19, con la quale il MEF ha precisato che si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio TARI PEF 2020 di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, in quanto "il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. del 3 novembre 2020".

**CONSIDERATO** che il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 risulta pari a € 3.356,00;

**PRESO ATTO** che con deliberazione C.C. in data odierna, di "Approvazione Piano Tecnico Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2021 secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019" si è stabilito di utilizzare parte dei residui del predetto fondo ad integrale copertura del conguaglio di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, per un importo pari a € 3.356,00;

**PRESO ATTO**, altresì, che l'importo dei residui del contributo Covid 2020, pari ad € 8.052,97, può essere utilizzato per le agevolazioni e riduzioni da concedere nell'anno 2021;

**CONSIDERATO**, infine, che l'art. 6 del DL. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha istituito un fondo con dotazione di 600 milioni "*finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche*";

**PRESO ATTO** che in attesa del decreto di definizione degli importi da destinare a ciascun ente, l'IFEL ha pubblicato una tabella con la quale ha calcolato preventivamente il dettaglio del riparto del fondo per ciascun comune, e dal quale risulta, per l'anno 2021, un contributo per agevolazione alle UND presunto di € 6.253,00 a favore del comune di Escalaplano;

**RITENUTO** necessario utilizzare le risorse residue del 2020, pari ad € 8.052,97, al fine di agevolare le UND e in parte le UD, e le risorse di cui all'art. 6 del DL. 73/2021, pari ad € 6.253,00, al fine di approvare una percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, soggette a chiusure obbligatorie o a restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

**EVIDENZIATO** che l'ammontare delle riduzioni/agevolazioni COVID è quantificato presuntivamente in complessivi € 14.305,97;

**PRESO ATTO** che le attività soggette a sospensione per emergenza COVID-19 rientrano nelle seguenti categorie:

- alberghi con ristorante
- alberghi senza ristorante
- uffici ed agenzie
- negozi di abbigliamento, calzature, librerie, tabaccai, cartolerie e beni durevoli
- attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)
- carrozzeria, autofficine elettrauto

- attività artigianali di produzione beni specifici
- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
- bar, caffè, pasticceria
- ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio

**RITENUTO** di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19 nonché per le utenze non domestiche che hanno subito comunque ripercussioni economiche negative, sia nella parte variabile che nella parte fissa della componente tariffaria, comprese nelle seguenti categorie, in proporzione al danno subito dalla epidemia da COVID-19, come meglio specificato nella tabella seguente:

Cat.	Descrizione	% Agevolazioni COVID-19
6	Alberghi senza ristorante	80
7	Case di cura e riposo	60
8	Uffici ed agenzie	20
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	60
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza	30
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)	50
13	Carrozzeria, autofficine elettrauto	60
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	40
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	80
17	Bar, caffè, pasticceria	80
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20
19	Plurilicenze alimentari o miste	20
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	65
21	Discoteche, night club	80
22	B&B	70

**RITENUTO**, altresì, di stabilire le seguenti agevolazioni alle utenze domestiche che hanno beneficiato del "Bonus sociale – solidarietà alimentare anno 2020", facendo ricorso alle somme destinate ad agevolazioni alle U.D. dal D.L. 34/2020 e non utilizzate nell'anno 2020, stimate in € 4.984,03, ovvero al definitivo importo da ultimo determinato a seguito dell'applicazione delle riduzioni alle U.N.D. di cui al punto precedente, attraverso l'applicazione di una percentuale di riduzione della Tari dovuta per l'anno 2021, fino a concorrenza dell'importo complessivo a disposizione;

**VERIFICATO** che le agevolazioni da COVID sopra quantificate vengono interamente coperte con l'utilizzo delle risorse ricevute dal Comune per le suddette finalità;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

**ACQUISITO** altresì, il parere favorevole del Revisore dei Conti n. 8 del 28-06-2021 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, registrato al protocollo dell'Ente n. 4288/2021 del 28/06/2021;

**VISTO** il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

**IL PRESIDENTE**, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 11;

VOTI FAVOREVOLI N. 11;

CONTRARI N. /;

ASTENUTI N. /;

All'unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe TARI anno 2021, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
2. Di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19 nonché per le utenze non domestiche che hanno subito comunque ripercussioni economiche negative, sia nella parte variabile che nella parte fissa della componente tariffaria, comprese nelle seguenti categorie, in proporzione al danno subito dalla epidemia da COVID-19, come meglio specificato nella tabella seguente:

Cat.	Descrizione	% Agevolazioni COVID-19
6	Alberghi senza ristorante	80
7	Case di cura e riposo	60
8	Uffici ed agenzie	20
10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	60
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza	30
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchieri)	50
13	Carrozzeria, autofficine elettrauto	60
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	40
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	80
17	Bar, caffè, pasticceria	80
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20
19	Plurilicenze alimentari o miste	20
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	65
21	Discoteche, night club	80
22	B&B	70

3. Di stabilire le seguenti agevolazioni alle utenze domestiche che hanno beneficiato del "Bonus sociale – solidarietà alimentare anno 2020", facendo ricorso alle somme destinate ad agevolazioni alle U.D. dal D.L. 34/2020 e non utilizzate nell'anno 2020, stimate in € 4.984,03, ovvero al definitivo importo da ultimo determinato a seguito dell'applicazione delle riduzioni alle U.N.D. di cui al punto precedente, attraverso l'applicazione di una percentuale di riduzione della Tari dovuta per l'anno 2021, fino a concorrenza dell'importo complessivo a disposizione;
4. Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:
  - 31.08.2021 (prima rata);
  - 30.09.2021 (seconda rata);
  - 31.10.2021 (terza ed ultima rata e soluzione unica);
5. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge stabiliti;

**Pareri ex art. 49 del T.U. della legge sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.lgs. 267/2000**

- A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giovanni Luigi Mereu
- B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Giovanni Luigi Mereu

**Letto approvato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
Marco Lampis

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Giovanni Mattei

**Il sottoscritto Segretario Comunale:**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 2 del 04/02/2016 è stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data **06/07/2021** per rimanervi per quindici giorni consecutivi

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giovanni Mattei

**Escalaplano li 06/07/2021**

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno **17/07/2021**:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.lgs 267/2000;
- Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Giovanni Mattei